

ADEMPIMENTI

Circolare 1/E: primi chiarimenti sulla trasmissione telematica dei dati

di **Alessandro Bonuzzi**

La [prima circolare](#) dell'Agenzia delle Entrate del 2017 è dedicata alla **trasmissione telematica opzionale** dei dati delle fatture emesse e ricevute. In particolare, vengono forniti i primi chiarimenti sui **dati** da riportare nella comunicazione e sulla **modalità** di compilazione della stessa.

Il documento, inoltre, contiene alcune precisazioni sul nuovo **spesometro** trimestrale.

Ma andiamo con ordine.

-

Trasmissione telematica

L'**opzione** – ex D.Lgs. 127/2015 – per la **trasmissione telematica** dei dati di tutte le fatture deve essere esercitata entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di adozione del regime e ha effetto per l'anno in cui ha inizio la trasmissione e per i 4 successivi. Decorso questo periodo, l'opzione, se non revocata, si **estende** di quinquennio in quinquennio.

Tuttavia, per il **2017**, atteso che trattasi del primo anno di applicazione, l'opzione può essere esercitata entro il **prossimo 31 marzo**.

In ordine alle informazioni da inviare, la [circolare 1/E](#) di ieri **evidenzia** che i dati da trasmettere sono quelli relativi:

- alle fatture emesse, **comprese quelle annotate nel registro dei corrispettivi**;
- alle fatture ricevute e bollette doganali **registrate**, comprese le fatture ricevute da **minimi e forfettari**. **Non** devono, invece, **essere comunicati** i dati contenuti in altri documenti, quali ad esempio le **schede carburante**;
- alle **note di variazione** delle fatture da comunicare.

Per quanto riguarda l'aspetto tecnico-compilativo, occorre tener presente che i dati da trasmettere all'Agenzia sono contenuti in un file denominato "**Dati fattura**", in formato xml.

Ai fini della compilazione del file, la circolare chiarisce l'informazione che va indicata nel

campo “**Natura**” relativamente alle **fatture emesse**. Tale campo deve essere valorizzato – in luogo del campo “**Imposta**” -con una **specifica codifica** quando il cedente/prestatore **non ha indicato l'imposta in fattura**, avendo invece inserito l'**annotazione prescritta dalla legge**. Ogni dicitura corrisponde a un codice nel modo indicato nella seguente tabella.

Annotazione in fattura

Operazioni escluse

Operazioni non soggette

Operazioni non imponibili

Operazioni esenti

Operazioni soggette a regime del margine/Iva non esposta in fatture

Operazioni soggette a inversione contabile/reverse charge

Operazioni soggette a modalità speciali di determinazione/assolvimento dell'Iva

Codifica

N1 - escluse ex art. 15

N2 – non soggette

N3 – non imponibile

N4 - esente

N5 – regime del margine/Iva non esposta in fattura

N6 – inversione contabile (reverse charge)

N7 – Iva assolta in altro Stato UE

Per le **fatture ricevute** il campo “**Natura**” può essere valorizzato con le medesime codifiche indicate per le fatture emesse con l'unica differenza che, nel caso in cui la fattura ricevuta riporti l'annotazione “*inversione contabile (reverse charge)*”, oltre a riportare nel campo “**Natura**” la codifica “N6” vanno anche obbligatoriamente valorizzati i campi “**Imposta**” e “**Aliquota**”.

Altri importanti chiarimenti riguardano i **seguenti aspetti**:

- relativamente al **documento riepilogativo** delle fatture di acquisto/vendita, vanno indicati e trasmessi i dati analitici delle **singole fatture**;
- vanno trasmessi i dati delle fatture delle **prestazioni di servizi non soggette a Iva** per mancanza del requisito territoriale indicando nel campo “**Natura**” la codifica “N2”;
- i soggetti che applicano il **regime forfettario 398/1991** devono trasmettere i dati delle fatture emesse ma **non quelli delle fatture ricevute**, poiché per queste ultime non vige l'obbligo di registrazione.

Nuovo spesometro trimestrale

I **chiarimenti forniti** dalla circolare relativi ai **Dati fattura** per le trasmissioni opzionali **valgono anche** per assolvere l'obbligo di comunicazione dei **Dati fattura** stabilito dal novellato [articolo 21 del D.L. 78/2010](#) (per l'appunto il nuovo spesometro).

Precisato questo aspetto, il documento poi evidenzia la specifica “facilitazione” riservata a quei contribuenti che, pur non avendo esercitato l'opzione per la trasmissione telematica, trasmettono o ricevono le **fatture elettroniche** mediante il **Sistema di Interscambio**. I dati di **tali fatture**, infatti, vengono acquisiti automaticamente dall'Agenzia **senza** che sia **necessario** inviarli all'Amministrazione.

Ulteriore indicazione riguarda i **soggetti esclusi** dall'adempimento comunicativo, che conferma quanto affermato in occasione di Telefisco 2017. Trattasi:

- dei produttori agricoli in **regime di esonero** situati nelle **zone montane**;
- dei contribuenti **minimi** e **forfettari**.

Un'ultima considerazione va dedicata ai produttori agricoli in **regime di esonero ma operanti in zone diverse da quelle montane** e alle **Amministrazioni pubbliche**.

I primi sono sì obbligati allo spesometro, ma l'adempimento riguarda **unicamente** i dati relativi alle **operazioni "attive"** mediante l'invio dei dati delle **autofatture** emesse dai cessionari.

Le Amministrazioni pubbliche sono esonerate dall'obbligo di invio dei dati delle **fatture ricevute**, poiché automaticamente acquisiti attraverso il Sistema di Interscambio. Vigge l'obbligo, invece, di inviare i dati delle **fatture emesse nei confronti di soggetti diversi dalle pubbliche Amministrazioni** che non siano state trasmesse tramite il Sistema di Interscambio.

